

**Delibera n. 179 del 26 febbraio 2020**

**PARERE ai sensi dell'art. 211 comma 1-ter del d.lgs. n. 50/2016**

**Oggetto: Comune di Biella - Asmel Società Consortile S.c.a.r.l. - procedura aperta per l'affidamento in appalto del servizio di riorganizzazione, adeguamento, gestione e manutenzione del sistema di videosorveglianza e di controllo accessi ZTL con formula di noleggio decennale - CIG 818473402B**

### **Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione**

- visto l'art. 23, l'art. 97 e l'art. 98 della Costituzione;
- visto il d.lgs. n. 50/2016;
- visto l'articolo 213 del d.lgs. n. 50/2016 che definisce i poteri di vigilanza e controllo sui contratti pubblici dell'Autorità;
- visto l'articolo 211 comma 1-ter, primo periodo, d.lgs. n. 50/2016 che attribuisce all'Autorità, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del Codice, il potere di emanare, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, parere motivato nel quale indicare specificamente i vizi di legittimità riscontrati;
- visto l'articolo 211 comma 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 50/2016 che attribuisce all'Autorità la legittimazione ad agire in giudizio se la stazione appaltante non si conforma al parere motivato reso ai sensi del primo periodo della richiamata norma, entro il termine assegnato, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione;
- visto il Regolamento ANAC sull'esercizio dei poteri di cui all'art. 211 d.lgs. n. 50/2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 164 del 17 luglio 2018, che ha dettagliato le modalità di esercizio della legittimazione attiva attribuita all'ANAC dalle sopra richiamate disposizioni;

#### **PREMESSA**

Facendo seguito a talune recenti determinazioni dell'Autorità, che hanno ricevuto il conforto dell'Autorità Giudiziaria, sono stati esaminati taluni bandi di recente pubblicazione presenti nel sito della Asmel Consortile s.c.a r.l. ([www.asmecomm.it](http://www.asmecomm.it)) ed è stato individuato quello in oggetto - relativo alla procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di *“riorganizzazione, adeguamento, gestione e manutenzione del sistema di video sorveglianza e di controllo accessi in ztl con formula di noleggio decennale”* nel Comune di Biella – in ragione del considerevole importo e dei gravi vizi della documentazione di gara, che attengono a due aspetti distinti: all'assenza di legittimazione della centrale di committenza che ha avviato la procedura di gara e a taluni vizi gravi della *lex specialis* di gara.

Tali clausole contenute nella documentazione di gara, così viziate, singolarmente e complessivamente valutate, determinano un'evidente restrizione della concorrenza e ostacolano la legittima partecipazione all'affidamento in esame. Le criticità di seguito evidenziate, dunque, integrano le fattispecie legittimanti di cui all'art. 6 del Regolamento ANAC sull'esercizio dei poteri di cui all'art. 211 del d.lgs. n. 50/2016 del 6.7.2018.



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### CONSIDERATO IN FATTO

1) Con riferimento al profilo della assenza di legittimazione della centrale di committenza, si osserva che la documentazione di gara è stata approvata con determinazione di impegno n. 3250 del 30 ottobre 2019, pubblicato sul sito istituzionale del comune di Biella, avente ad oggetto *“Determina a Contrarre. Espletamento procedura per indizione gara aperta per l'affidamento in appalto del servizio di riorganizzazione, adeguamento, gestione e manutenzione del sistema di videosorveglianza e di controllo accessi ZTL con formula di noleggio decennale. Riduzione prenotazione impegno di spesa 1423/2019 e assunzione nuovo impegno - ditta Asmel Società Consortile s.c.ar.l. CIG Z222A2218C”*.

In tale determina si dà atto che, con deliberazione di Consiglio n. 80 del 23 ottobre 2018, il Comune ha *“...aderito alla Centrale di Committenza in house Asmel Consortile s.c. a r.l. ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della legge 07/04/2014, n. 56”*.

La determina chiarisce anche che la Centrale di Committenza in house Asmel Consortile S.C. a r.l. svolgerà le seguenti attività:

- predisposizione degli atti di gara (bandi, disciplinari, modulistica ecc.);
- acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) e ad ogni adempimento ad esso collegato, sino alla fase di formulazione della proposta di aggiudicazione;
- adempimenti di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione;
- nomina di una commissione di gara ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
- successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ex artt. 80 ed 83 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm..

È utile evidenziare, infine, che la stessa determina dà atto che *“Questo Ente (ossia il Comune di Biella) RINUNCIA al rimborso ai sensi della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 20/09/2016 determinazione del Consigliere Delegato del 30 settembre 2016”*.

Il riferimento è alla delibera del Consigliere delegato di Asmel Consortile s.c. a r.l. del 30 settembre 2016, con la quale si dispone che i Comuni potranno chiedere ad Asmel Consortile S.c. a r.l. *“...il rimborso del costo del personale dagli stessi sostenuto per la funzione di RUP, imputando tale costo sul ricavato derivante dall'applicazione del corrispettivo (transaction fee) che l'aggiudicatario paga alla Centrale di Committenza, nella misura massima del 20% di tale importo il RUP procede, tra l'altro, quale operatore interno alla struttura in house, agli adempimenti di legge che riguardano l'acquisizione del CIG, le comunicazioni, le pubblicazioni, il versamento del contributo di gara all'Autorità per conto dell'Ente che bandisce la gara, alla redazione degli atti di gara, pubblicazione in piattaforma, gestione quesiti in piattaforma, alle verifiche sui requisiti dei concorrenti e all'aggiudicazione”*.

In buona sostanza, con la determina a contrarre, il Comune rinuncia al corrispettivo dovuto da ASMEL al comune di Biella, per l'utilizzo del personale comunale nell'espletamento della procedura di aggiudicazione.

Quanto alla già richiamata Deliberazione del Consiglio Comunale di Biella n. 80 del 23.10.2018, occorre rilevare che la stessa ha ad oggetto l'*“acquisto di quote societarie centrale di committenza Asmel consortile a r.l. per adesione a centrale di committenza in house”* e, in particolare, di una quota societaria di € 6.648,60 pari all'1,11% del capitale sociale (determinata dal numero di abitanti moltiplicato per euro 0,15).

Al fine di completare il quadro, nel quale si inserisce l'affidamento ad Asmel dell'incarico di espletare la procedura di aggiudicazione in esame, occorre dar conto anche che, con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 23.10.2018 il Comune di Biella aveva aderito ad Asmel (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali), associazione senza scopo di lucro con sede in Gallarate, come riferito nella delibera che riguarda l'acquisto di quote societarie.



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

In quest'ultimo provvedimento si dà anche atto che:

- “- ASMEL ha promosso la costituzione di ASMEL Consortile s.c. a r.l., quale Centrale di Committenza tra i Comuni associati, il cui capitale sociale, a partire dall'11/11/2015, è interamente detenuto dagli Enti Locali associati;*
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ASMEL Consortile s.c. a r.l. del 18/12/2015 è stato approvato il Regolamento delle attività di indirizzo e controllo analogo congiunto, al fine della qualificazione della società consortile quale “in house” dei Comuni soci;*
- detto modello societario sarebbe conforme alle prescrizioni di cui alla determinazione ANAC n. 11 del 23/9/2015 (paragrafo 3.2 “Utilizzo delle società in house quale organo operativo”) nonché alle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica ex d.lgs. n.175 del 19/8/2016;*
- l'adesione alla società non è in contrasto con le vigenti norme sulla limitazione delle società pubbliche (D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012 e Legge n. 190/2014) in quanto non applicabili alle società che svolgono compiti di centrale di committenza;*
- in data 3/12/2015 l'Assemblea dei Soci, per atto del Notaio Massimo PRODIGO Rep. n. 4.061 – Raccolta n. 2.997, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento da euro 10.000,00 ad euro 600.000,00, e pertanto un aumento di euro 590.000,00 da liquidarsi in denaro e da offrirsi esclusivamente presso Enti pubblici soci di ASMEL Associazione;*
- in data 20/9/2016 si è tenuta la riunione congiunta del Consiglio di Amministrazione di ASMEL Consortile s.c. a r.l. e della Giunta per il Controllo Analogo, che ha definito gli importi delle quote societarie ai fini del riconoscimento della qualifica di Socio;*
- ASMEL Consortile s.c. a r.l. risulta iscritta all'ANAC con Codice Ausa 0000355333;*
- la popolazione presa a base del calcolo sopra specificato è pari a 44.324, quale sommatoria dei residenti nel Comune di Biella alla data dello scorso 31 dicembre”.*

2) Con specifico riferimento, invece, alla *lex specialis* di gara, si osserva che il bando è stato pubblicato per estratto sulla GURI 5<sup>a</sup> serie speciale n. 11 - del 29 gennaio 2020 ed indica quale importo presunto dell'appalto la somma di € 1.280.000,00 al netto dell'IVA (di cui € 30.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso). Il bando prevede che l'aggiudicazione avverrà in applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 D. Lgs. 50/2016 e che il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è fissato al 2.3.2020.

La *lex specialis* reca inoltre una serie di illegittimità - relativamente all'introduzione di una remunerazione per l'attività svolta dalla centrale di committenza, alla omessa corretta compilazione del bando, ai requisiti di partecipazione, ai criteri dell'oepv, alla determinazione dell'offerta economica e della remunerazione del prezzo nonché alla esatta individuazione dell'oggetto dell'affidamento - che è opportuno rilevare.

### **RITENUTO IN DIRITTO**

#### **1) Difetto di qualificazione della Centrale di committenza; violazione degli artt. 3, 97 e 98 Cost. violazione degli artt. 3 lett. i) ed m), 5, 37, 38, 39, e 192 del d.lgs. n. 50/2016.**

1.1) Con la deliberazione n. 32 del 30.4.2015, questa Autorità ha già ampiamente rilevato tutte le criticità correlate allo schema procedurale - simile a quello adottato anche dal Comune di Biella - che consisteva nell'adesione mediante delibera consiliare all'Asmel associazione e nella contestuale attribuzione ad Asmel consortile a r.l., del compito di svolgere le attività inerenti la procedura di indizione della gara sulla piattaforma telematica.



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

L'istruttoria svolta aveva condotto l'Autorità a concludere che la società consortile Asmel a r.l. non rispondesse ai modelli organizzativi indicati dall'art. 33 co. 3-bis del d.lgs. n. 163/06, quali possibili sistemi di aggregazione degli appalti di enti locali e che, pertanto, la stessa non potesse essere inclusa tra i soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del d. l. n. 66/2014, né considerarsi legittimata ad espletare attività di intermediazione negli acquisiti pubblici, peraltro senza alcun limite territoriale definito. Pertanto, l'Autorità aveva concluso che le gare poste in essere dalla predetta società consortile Asmel sono prive del necessario presupposto di legittimazione.

Le richiamate considerazioni sono state condivise dal TAR Lazio Sez. III con sentenza n. 2339 del 22.2.2016 che ha respinto il ricorso di Asmel, confermando integralmente tutti i rilievi dell'Autorità. Pertanto, sebbene, al momento, sia pendente la questione pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia, sollevata dal Consiglio di Stato (adito da Asmel con ricorso in appello avverso la già richiamata pronuncia del Tar Lazio), allo stato non risulta confutata la conclusione per cui la società consortile Asmel consortile a r.l. - oltre a non essere inclusa nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del d. l. n. 66/2014 - non risponde ad alcun legittimo modello organizzativo di aggregazione di enti locali per l'aggiudicazione degli appalti.

1.2) Questa conclusione resta ferma anche in seguito all'entrata in vigore del nuovo codice, d.lgs. n. 50/2016, in quanto l'art. 37, prevede che *“Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:*

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.*
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56”.*

L'art. 3 comma 1 lett i) del codice, poi, definisce centrale di committenza, *“un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie”.*

Al riguardo, è sufficiente osservare che, anche di recente, il Tar Lombardia con sentenza n. 240/2020 del 3.2.2020, su ricorso di questa Autorità, si è pronunciato sulla legittimità del sistema in questione con riferimento ad una gara avente ad oggetto l'affidamento di una o più convenzioni quadro, bandita direttamente da Asmel Associazione - tramite Asmel consortile a r.l. -, escludendo in capo alle stesse la qualificazione di organismo di diritto pubblico e, conseguentemente, quella di amministrazione aggiudicatrice.

Il Giudice Amministrativo ha, infatti, recepito l'osservazione dell'Autorità per cui l'invocazione della figura dell'organismo di diritto pubblico in capo alla congerie di soggetti che gravitano nell'orbita del sistema Asmel non può, comunque, essere sufficiente a far rientrare quest'ultima nella definizione di amministrazione aggiudicatrice che fornisce attività di centralizzazione, né tantomeno consente di *“..... edificare in capo allo stesso poteri amministrativi da esercitare per conto di altri soggetti pubblici (in difetto, come nel caso di specie, degli altri strumenti di conferimento di simili poteri)”*; ciò in quanto, come è noto, la figura di derivazione europea *“serve ad imputare allo specifico soggetto così qualificato il complesso delle regole pubblicistiche per l'attività propria che lo stesso svolge”.*

Al fine di escludere la natura di organismo di diritto pubblico, il TAR ha indagato la sussistenza del requisito teleologico (essere istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale) utilizzando *“un approccio funzionale che tenga conto delle concrete*



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

*modalità di azione*” (Cassazione civile, Sezioni unite, 28 marzo 2019, n. 8673; C.G.U.E., 5 ottobre 2017, in C-567/15); all’esito ha ritenuto che il sistema Asmel non operi affatto per conto degli aderenti senza alcuna finalità di lucro, giacché il servizio “.....è, infatti, specificamente remunerato dagli aggiudicatari come evidenziato dall’ordinanza cautelare n. 1446/2019 e dalle considerazioni esposte al punto 20 della presente sentenza”.

Peraltro, come rilevato sempre da questa Autorità nella delibera n. 780 del 4.9.2019, all’esito di indagini effettuate dalla Guardia di Finanza su Asmel consortile a r.l., le modalità di reclutamento del personale della centrale di committenza, come pure quelle di affidamento dei contratti aventi ad oggetto servizi ad essa stessa destinati (ivi incluso quello per la gestione della piattaforma telematica), non sono affatto conformi agli obblighi di evidenza pubblica; in questo ambito, dunque, Asmel non si comporta in coerenza con la qualifica di organismo di diritto pubblico, dimostrando che tale “autodeterminazione” è funzionale solo ad affermare la sua pretesa appartenenza alla categoria delle amministrazioni aggiudicatrici e conseguentemente a svolgere attività di committenza pubblica.

Ciò, sebbene la reale connotazione della società resti quella di un soggetto privato, non solo sotto un profilo formale, in quanto la forma organizzativa prescelta è quella della società consortile e non una di quelle previste dalla legge per l’espletamento congiunto da parte degli enti locali della funzione di acquisto (Unione di Comuni o il Consorzio di comuni ai sensi degli artt. 30 e ss. del TUEL); infatti, a sostegno di questa conclusione, vale la considerazione di carattere più sostanziale che Asmel continua a proporre la propria offerta nel mercato servizi di committenza destinati agli enti locali, con l’intento di associare il maggior numero di comuni, senza alcun limite territoriale.

In sintesi, il sistema avviato su impulso di soggetti privati che - come di seguito meglio chiarito - trova il proprio supporto economico nel contributo richiesto sia ai comuni aderenti che agli aggiudicatari delle procedure di gara, espletate su mandato di questi, continua ad operare con modalità del tutto equivalenti alle precedenti. Infatti, in seguito alla adozione della richiamata delibera n. 32/2015 sono stati adottati meri accorgimenti di carattere solo formale - quali ad esempio l’esclusione dalla compagine societaria di soggetti privati - a supporto della tesi, prospettata ai potenziali nuovi associati, della conformità della propria organizzazione alle indicazioni fornite da questa Autorità.

1.3) Si è, inoltre, riferito come nelle delibere di adesione al sistema Asmel, il Comune di Biella dia atto che “*detto modello societario sarebbe conforme alle prescrizioni di cui alla determinazione ANAC n. 11 del 23/9/2015 (paragrafo 3.2 “Utilizzo delle società in house quale organo operativo”)*”, sebbene - sulla base delle considerazioni che seguono - debba certamente escludersi la presenza nel caso esaminato dei requisiti necessari per l’affidamento di appalti di servizi *in house*, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 50/2016.

Infatti, i comuni del “sistema Asmel” non hanno mai richiesto a questa Autorità l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti, nei confronti di proprie società *in house*, come invece chiaramente prescritto dall’art. 192 del d.lgs. n. 50/2016; pertanto, non è mai stata effettuata una verifica sulla esattezza di quanto asserito anche nei modelli di adesione predisposti per i Comuni.

Al riguardo, vale la pena osservare che l’effettiva sussistenza delle condizioni per l’*in house* spetta esclusivamente all’Autorità (Deliberazione A.N.AC. 29/11/2017 n. 1234) e che, in difetto o in caso negativo di tale verifica, l’Autorità può attivare i poteri di cui all’art. 211 co. 1-bis-1ter del D.Lgs. n. 50/2016.

Pertanto, anche sotto questo profilo, Asmel non ha alcuna legittimazione soggettiva all’avvio e alla gestione di procedure di gara per conto di terzi.





## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

Inoltre, con riferimento alla sostanziale assenza dei requisiti di un *“in house”* da parte di Asmel, l'Autorità ha anche chiarito che, quando si utilizza un ente strumentale *“quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi consortili tra i medesimi?”* occorre non solo che lo stesso sia interamente pubblico, ma sia anche prevista *“un'adeguata programmazione degli interventi e degli acquisti, da operarsi in seno allo strumento associativo, coinvolgendo l'eventuale società controllata dall'Unione, dall'associazione o attraverso l'accordo consortile in maniera congiunta da parte dei comuni”* (Comunicato del Presidente ANAC del 23 marzo 2016, nella determina n. 11/2015).

In altri termini - come affermato nella già richiamata delibera ANAC n. 32/2015 - l'eventuale affidamento diretto di servizi di centralizzazione (o anche di sola intermediazione negli acquisti) può ritenersi legittimo solo se disposto nei riguardi di un ente operativo sul quale è esercitato un controllo analogo congiunto da parte dei soli comuni coinvolti direttamente nella costituzione di tale soggetto strumentale.

Sicché, nell'intento di conformarsi - solo apparentemente - alle indicazioni dell'Autorità e di giustificare la persistenza della propria offerta di servizi ai comuni sul tutto il territorio nazionale, Asmel ha progressivamente introdotto delle modifiche al proprio sistema di adesione; attualmente, come verificato nel caso in esame, il meccanismo consiste, appunto, nell'acquisito di una piccola quota societaria da parte del comune e nell'affidamento diretto (*in house*) da parte di quest'ultimo dell'incarico di espletare la procedura di evidenza pubblica per proprio conto. Al fine di consentire la sottoscrizione di azioni da parte di altri comuni, la società aveva previamente deliberato un consistente aumento del capitale sociale.

Quanto alla delibera comunale di adesione, si osserva che detto provvedimento, riproponendo il modello elaborato dalla stessa centrale di committenza reperibile sul sito della piattaforma telematica Asmecom<sup>1</sup>, asserisce che Asmel s.c. a r.l. risponderebbe al modello dell'*in-house*, sebbene risultino del tutto assenti le necessarie caratteristiche di un ente operativo, sul quale è esercitato un controllo analogo da parte dei comuni aderenti e da parte del comune di Biella.

Resta fermo, invece, che riguardo alla insussistenza di un controllo analogo, si è espresso anche il Tar Lombardia con la già citata sentenza n. 240/2020, evidenziando che *“la partecipazione di un elevatissimo numero di comuni associati (nell'ordine di migliaia, per stessa ammissione della ricorrente) comporta altresì che il singolo piccolo Comune associato alla Asmel (Associazione) abbia un potere parcellizzato e diluito in quanto condiviso con un elevatissimo numero di associati e, pertanto, alquanto assai limitato sulla vita associativa in rapporto agli indirizzi gestionali, alle attività, alla nomina degli amministratori ecc.; Può dirsi che nessuno dei Comuni aderenti al “sistema Asmel” (escluso il Comune fondatore) abbia la titolarità di un potere di controllo effettivo sull'Associazione e, quindi, sulla Asmel Società Consortile a r.l., che vada al di là di “una presenza puramente formale nella compagine di tale entità”* (cfr. anche Delibera ANAC n. 572 del 26.6.2019).

Quanto alla previsione contenuta nello Statuto societario di una *“Giunta per il controllo analogo”* composta da tre amministratori locali di enti soci, scelti dagli stessi per essere delegati all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si ritiene che non consenta di addivenire a diverse conclusioni. Infatti, dalla lettura del regolamento di indirizzo e controllo analogo congiunto adottato dalla società, emerge che lo stesso costituisce un mero adempimento formale, idoneo solo a chiarire che sia la Giunta che i singoli soci sono destinatari di una mera informativa, che consiste nel ricevere documentazione e resoconti, senza avere alcun concreto potere di indirizzo.

L'unico potere rilevante in capo ai soci è quello concernente la nomina e revoca dell'organo amministrativo, in merito alla quale ogni socio ha diritto ad un voto, indipendentemente dalla quota di

<sup>1</sup> [http://62.77.55.15/asmel\\_eu\\_ORIGINAL\\_NEW02/index.php/associazione](http://62.77.55.15/asmel_eu_ORIGINAL_NEW02/index.php/associazione)



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

partecipazione posseduta, sempre che “.....non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti?” (art. 7 dello statuto). Anche questa prerogativa, tuttavia, risulta svilita dalla previsione in base alla quale l'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, la cui composizione denota ancora una stretta correlazione con i soggetti privati promotori; infatti, lo stesso è composto da soli tre membri, nominati a tempo indeterminato, due dei quali scelti dalla Assemblea anche tra i non soci ed uno designato dal Consorzio ASMEZ. Come evidenziato nelle precedenti deliberazioni di questa Autorità, il Consorzio ASMEZ è stato costituito ai sensi degli artt. 2602 e ss. da società private e solo successivamente (e su iniziativa di questi ultimi) è stato avviato il processo che ha portato all'acquisizione delle partecipazioni da parte degli enti locali. La vicenda è stata puntualmente ricostruita da questa Autorità nella deliberazione n. 32/2015 e ancora oggi il 30% delle quote è detenuto da società private.

1.4) L'affidamento diretto dell'incarico di espletamento della procedura di aggiudicazione, in assenza dei requisiti dell'*in house*, si profila illegittimo ancor più in ragione della circostanza che lo stesso riguarda anche la “*gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata*” (art. 3, comma 1, lettera m), punto 4 del d.lgs. n. 50/2016). Come già riferito nella premessa, infatti, il Comune ha delegato Asmel per tutte le attività inerenti lo svolgimento della procedura, ivi inclusa l'acquisizione del CIG; inoltre, la società è indicata nel bando di gara come centrale di committenza che espleta la gara per la stazione appaltante, comune di Biella.

Al riguardo, si osserva che l'art. 39 del d.lgs. n. 50/2016, in tema di attività di committenza ausiliarie riserva le stesse alle centrali di committenza di cui all'articolo 38, tra le quali non può ricomprendersi Asmel s.c.a.r.l. per quanto fin qui rilevato.

Per lo svolgimento di attività di committenza ausiliarie, le stazioni appaltanti possono rivolgersi a prestatori di servizi individuati mediante svolgimento delle procedure di gara, fatta eccezione proprio per la sostituzione nello svolgimento della procedura.

Pertanto, ove Asmel intendesse proseguire la propria attività di supporto agli enti locali - divenendone affidataria nel rispetto delle regole del codice degli appalti - dovrebbe limitarsi alla messa a disposizione delle infrastrutture tecniche, alla consulenza ed alla preparazione dei documenti di gara; infatti, per gli operatori privati o, comunque, non rispondenti alle prescrizioni sulle centrali di committenza, resta precluso, oltre che l'espletamento di procedure per l'aggiudicazione di convenzioni quadro per l'acquisizione di forniture in favore degli enti locali, anche l'espletamento in nome e per conto di questi ultimi delle procedure di aggiudicazione.

La circostanza indicata nella determina contrarre del Comune di Biella - che Asmel Consortile s.c. a r.l. sia iscritta nell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti - non può assumere alcun rilievo, né la stessa può costituire attestazione della legittimazione ad espletare attività di committenza. Infatti, l'iscrizione è una procedura sostanzialmente automatizzata, finalizzata al rilascio del Codice Identificativo Gara ai soggetti. È utile far presente che il CIG può essere richiesto e rilasciato anche a soggetti privati che, ad esempio, devono realizzare opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri. Il sistema AUSA, è dunque rivolto ad individuare soggetti che vogliono sfuggire all'obbligo di bandire gare ad evidenza pubblica, piuttosto che ad escludere soggetti che illegittimamente intendono svolgere attività di committenza.

\*\*\*

In conclusione, in ragione di tutte le considerazioni che precedono, poiché il modello promosso da Asmel non rientra tra quelli attualmente previsti dal nostro ordinamento per la centralizzazione degli acquisiti, deve concludersi che l'affidamento dell'incarico di svolgimento della procedura di



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

aggiudicazione deliberata dal Comune di Biella si pone in contrasto con il principio di legalità e con le norme costituzionali in tema di organizzazione degli uffici pubblici, oltre che con le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 50/2016, in tema di centrali di committenza e affidamento di appalti pubblici.

Si tratta, in sintesi di un'illegittima delega di funzioni pubbliche ad Asmel, come pure illegittimo appare l'utilizzo da parte di quest'ultima del personale del Comune proposto al ruolo di RUP in quanto contrario al principio sancito dall'art. 98 della Costituzione, secondo cui i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

### **2) Violazione dell'art. 23 Cost. - Violazione dell'art. 41 co. 2bis e dell'art. 83 co. 8 ultima parte D. Lgs. n. 50/2016 – Illegittima previsione escludente di un obbligo di remunerazione.**

Il par. 14.1.4 del disciplinare di gara richiede ai partecipanti la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, mediante il quale l'operatore economico - in caso di aggiudicazione - si impegna a pagare alla Centrale di Committenza "Asmel Consortile S. c. a r.l.", prima della stipula del contratto, il corrispettivo dei servizi di committenza e di tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell'art. 41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma pari all'1% oltre IVA dell'importo complessivo posto a base di gara pari a € 1.280.000,00 oltre IVA corrispondente ad € 12.800,00 oltre iva.

Inoltre, l'aggiudicatario dovrà rimborsare alla centrale di committenza le spese di pubblicità obbligatoria in G.U.R.I. e sui 4 quotidiani (ex art. 5 co. 2 D.M. MIT 2.12.2016).

Il disciplinare richiede che la dichiarazione sia prodotta all'interno della Documentazione Amministrativa utilizzando il modello allegato, nel quale si precisa che l'obbligazione "...costituisce elemento essenziale e condizione di ricevibilità dell'offerta".

La norma di gara prevede un meccanismo di remunerazione, da porsi a carico del futuro aggiudicatario mediante commissione prestabilita, che non è supportato da alcuna puntuale base normativa. In tal senso deve richiamarsi l'art. 41 co. 2-bis D. Lgs. n. 50/2016 che espressamente vieta di porre a carico dei concorrenti eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme telematiche. Il divieto pare avere carattere assoluto non ammettendo alcuno spazio per altre forme di remunerazione a carico dell'aggiudicatario.

Non assumono rilievo invece:

- l'art. 73 co. 4 D. Lgs. n. 50/2016 e l'art. 5 D.M. MIT 2.12.2016, i quali limitano gli importi rimborsabili da parte dell'aggiudicatario alle spese di pubblicazione del bando di gara;
- l'art. 16bis R.D. 2440/1923 che prevede forme di rimborso di spese effettivamente sostenute, in misura fissa (secondo tariffe prefissate), in relazione alla stipula di contratti; il bando in esame, invece, prevede una remunerazione forfettaria, non legata alla effettiva stipula del contratto.

Pertanto, dall'esame delle determinate dirigenziali n. 102 del 5.4.2018 e n. 2716 del 16.9.2019 e della delibera della Giunta comunale n. 316 del 9.10.2019 (richiamata nella determina contrarre a base dell'affidamento in esame, n. 3250 del 30.10.2019) emerge che il progetto del servizio e la relativa documentazione di gara sono stati redatti dall'Arch. De Rienzo (al quale è stato corrisposto un importo complessivo di circa € 5.700,00). Pertanto, la previsione del par. 14.1.4 del disciplinare di gara pare concretare una possibile duplicazione di costi.

A ciò occorre aggiungere quanto già rilevato in precedenza riguardo all'utilizzo di personale del comune di Biella per l'espletamento delle attività - in seno all'Asmel - inerenti la procedura di aggiudicazione. La stessa società riconosce che a fronte di tale "prestito" di personale è dovuto un corrispettivo a carico della centrale di committenza, al quale tuttavia il Comune rinuncia con





## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

l'approvazione della determina a contrarre. L'aggiudicatario, in ogni caso, è chiamato anche alla copertura di questa spesa.

Appare dunque illegittima la previsione che impone il pagamento di una somma (pari all'1% dell'importo base palese) come corrispettivo dei servizi di committenza non esclusi dall'art. 41 cit., non comprendendosi la tipologia e consistenza di servizi prestati da Asmel Consortile S.C. a r.l., di un servizio peraltro svolto, almeno in parte, da un soggetto diverso da tale ultima società.

Inoltre, dal complessivo esame della documentazione di gara (e in particolare, dal modello di atto unilaterale d'obbligo predisposto), la mancata assunzione del citato impegno produce un effetto escludente, atteso che detto obbligo è qualificato come elemento essenziale dell'offerta, rendendola espressamente irricevibile. Viene dunque a configurarsi una clausola dalla portata escludente, ulteriore rispetto a quelle tipizzate dal codice degli appalti, con conseguente violazione dell'art. 83 co. 8 D. Lgs. n. 50/2016.

Deve soggiungersi che le clausole in esame sono state già, in plurime occasioni, oggetto di contestazione sia da parte dell'Autorità che da parte della giurisprudenza amministrativa.

Quanto all'Autorità, possono richiamarsi l'Atto di segnalazione dell'Autorità n. 3/2015, la Deliberazione ANAC 28.11.2018, n. 1123, la Deliberazione ANAC 4.9.2019 n. 780, il parere di precontenzioso adottato con delibera n. 1067 del 13.11.2019 nonché da ultimo due pareri motivati n. 21 e n. 22 del 5.2.2020 (emessi ex art. 211 co. 1ter D. Lgs. n. 50/2016).

La giurisprudenza amministrativa ha affermato la illegittimità della clausola, dapprima con sentenza n. 1664/2019, TAR Puglia – Lecce, non definitiva (in quanto pendente appello al Consiglio di Stato – R.G. 9603/2019) e, da ultimo, con sentenza del TAR Lombardia 240/2020, emessa su un'impugnativa proposta da ANAC, ai sensi dell'art. 211 co. 1 ter D. Lgs. n. 50/2016, a fronte del mancato adeguamento da parte della stazione appaltante.

La censurata clausola del bando di gara, in conclusione, impone un ingiusto ed illegittimo onere a carico dell'aggiudicatario del contratto ed introduce una misura ingiustificatamente restrittiva della partecipazione alle gare, con conseguenti danni alla concorrenza e, potenzialmente, al pubblico erario.

E' integrata, quindi, l'ipotesi prevista dall'art. 6 co. 2 lett. h) del Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'art. 211, adottato con delibera del 13.6.2018.

### **3) Violazione dell'art. 71 e dell'Allegato XIV D. Lgs. 50/2016 - Omessa indicazione degli elementi essenziali del bando**

L'art. 71 del D. Lgs. 50/2016 prevede che il bando di gara rechi tutte le informazioni previste nell'Allegato XIV, parte I, lett. c), al D. Lgs. n. 50/2016; tra queste, le più importanti sono quelle relative alle condizioni di partecipazione, ai requisiti di partecipazione e ai criteri dell'oepv, elementi la cui conoscenza è essenziale al fine di valutare la convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara.

L'art. 72 del D. Lgs. n. 50/2016 dispone che il bando sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, proprio al fine di consentire a tutti gli o.e. (europei) la esatta comprensione delle condizioni di partecipazione e di affidamento, tradotte nella lingua di appartenenza dell'o.e.

Per tale motivo gli elementi richiesti dall'Allegato XIV devono essere riportati nel bando di gara, in modo intellegibile, dal momento che la restante documentazione di gara potrebbe non essere egualmente tradotta in una lingua diversa dall'italiano o comunque potrebbe non essere facilmente reperibile.



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

Nel caso di specie, tutti gli elementi qualificanti l'affidamento (ed in particolare, le condizioni di partecipazione, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione e valutazione delle offerte) sono indicati mediante un semplice rimando al disciplinare di gara, il quale è pubblicato solo sulla piattaforma telematica e non reca alcuna traduzione nelle altre lingue dell'UE.

Al riguardo di recente l'Autorità ha affermato la illegittimità del bando di gara non recante tutte le informazioni essenziali richieste dall'Allegato XIV al D. Lgs. n. 50/2016 (Delibera ANAC 968 del 23.10.2019).

Pertanto, il bando di gara, nella parte in cui omette le citate informazioni qualificanti (prescritte da una norma primaria, quale l'art. 71 D. Lgs. 50/2016), è sostanzialmente un atto inutile e rende oltremodo difficile, se non impossibile, l'esatta conoscenza degli elementi qualificanti la procedura.

Si concreta quindi una delle ipotesi di clausola escludente, tipizzate in via pretoria (Consiglio di Stato Sez. III del 1.6.2018; Cons. St., Ad. Plen. 3/2001), immediatamente lesiva ed ingiustificatamente restrittiva della partecipazione alle gare, con conseguenti danni alla concorrenza.

E' integrata, quindi, l'ipotesi prevista dall'art. 6 co. 2 lett. h) del Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'art. 211, adottato con delibera del 13.6.2018.

#### **4) Violazione dell'art. 83 D. Lgs. n. 50/2016 - Illegittima previsione dei requisiti di partecipazione.**

L'art. 83 co. 2 D. Lgs. n. 50/2016 dispone: *"I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione"*.

Il bando tipo n.1, par. 7, dispone che il concorrente deve essere in possesso e dimostrare, a pena di esclusione, i requisiti di partecipazione, indicati nel disciplinare di gara.

Dall'esame del disciplinare posto a base di gara, emerge quanto segue.

Il par. 7.1., lett. a) prevede, quale unico requisito di idoneità e a fattore comune, *"Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato"*.

I requisiti speciali (tecnici) sono indicati al par. 7.2. del disciplinare di gara, che richiede:

*1. Possesso di certificazione ISO 9001:2015 ovvero ISO 9001:2008, in corso di validità e rilasciato da organismo regolarmente accreditato. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese/ Consorzio/ GEIE il requisito deve essere posseduto da tutte le società componenti, in particolare dovrà essere relativo all'installazione e manutenzione di sistemi di sicurezza e telecomunicazioni.*

*2. Abilitazione per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 DM 37/2008, lettere a) e b).*

*3. Possesso di attestazione di qualificazione SOA categoria OS19 classifica II o superiore, in corso di validità rilasciata da società organismo di attestazione SOA regolarmente autorizzato.*

*4. Possesso di attestazione di qualificazione SOA categoria OS30 – classifica II o superiore.*

Il medesimo paragrafo fornisce indicazioni relative alle modalità di dimostrazione del possesso dei requisiti speciali da parte di RTI e dei soggetti equiparati.

Inoltre, per quanto concerne i concorrenti RTI, Consorzi ordinari e GEIE, il par. 7.3 prevede anche la dimostrazione dei requisiti di fatturato generico e specifico, asseritamente già indicati al par. 7.1, lett. b) dello stesso disciplinare.

Tuttavia, il par. 7.1. non contiene la lettera b, né contiene alcun riferimento ai requisiti di fatturato (né specifico né generico), i quali non sono descritti in nessun punto della *lex specialis* di gara. Per l'effetto,



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

solo i Raggruppamenti, i consorzi ordinari e i GEIE dovrebbero comprovare, a pena di esclusione, il possesso di due requisiti di fatturato (generale e speciale) indeterminati, a differenza di quanto avviene per il concorrente singolo, al quale non sono richiesti requisiti di fatturato.

A ciò si aggiunga che il par. 7.4. del disciplinare prevede un'ulteriore disciplina per i requisiti dei consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili (art. 45 co. 2 lett. b e c D. Lgs. 50/2016). Ebbene, per questa tipologia di concorrenti, il par. 7.4 omette completamente la descrizione dei requisiti speciali, né tale descrizione appare desumibile dai precedenti paragrafi, atteso che, come visto, il par. 7.2 e 7.3 prevedono diverse tipologie di requisiti tra loro. Per l'effetto, i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili potrebbero partecipare – probabilmente - senza la dimostrazione di alcuno dei requisiti speciali, invece previsti per le altre categorie di concorrenti.

La descritta disciplina di gara è evidentemente contraddittoria e irragionevole, dal momento che si presta a molteplici interpretazioni tutte inidonee a consentire un'ampia partecipazione: infatti, ove fosse interpretata *strictu sensu*, a ciascuna classe di partecipanti corrispondono diversi requisiti e condizioni di partecipazione, il che si pone in evidente contrasto con il principio di parità di trattamento; ove, invece, si volesse ritenere di applicare i requisiti speciali (previsti al par. 7.2) alle altre categorie di concorrenti (RTI, consorzi ecc.), si procederebbe ad un'operazione del tutto arbitraria e postuma (alla pubblicazione del disciplinare), in chiara contrapposizione con il *favor participationis*.

Si tratta, in sostanza, di clausole che introducono oneri partecipativi incomprensibili, abnormi o irragionevoli che rendono impossibile la valutazione di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara (Cons. St., Ad. Plen., 26/4/2018 n. 4; Cons. St., Ad. Plen., 29.1.2003, n. 1; Cons. St., Ad. Plen., 7.4.2011, n. 4; Cons. Stato, IV, 7.11.2012, n. 5671; Cons. Stato, V, 24.2.2003, n. 980).

E' quindi integrata, anche sotto questo profilo, l'ipotesi prevista dall'art. 6 co. 2 lett. h) del Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'art. 211, adottato con delibera del 13.6.2018.

### **5) Violazione dell'art. 28 e dell'art. 30 co. 1 D.Lgs. 50/2016 - Incertezza in ordine natura giuridica appalto servizi o lavori**

I documenti di gara (determina a contrarre, bando, disciplinare e c.s.a.), valutati nel loro complesso, evidenziano una certa contraddittorietà nella definizione della natura delle prestazioni in affidamento (cfr. deliberazione dell'AVCP del 14.2.2008, n. 7; cfr. anche parere di precontenzioso n. 756 del 5.9.2018; Determinazione n. 7 del 28.4.2015).

In particolare, per un verso, l'affidamento è qualificato come *servizio*, con previsione di un canone decennale e di un CPV legato alla gestione di un servizio di gestione pacchetti software (cfr. par. 3-4 del disciplinare).

Per altro verso, il quadro economico qualifica e quantifica l'importo dell'affidamento come *lavori* (pari esattamente a € 1.250.000,00) ed infatti, il par. 7.2 del disciplinare richiede quale requisito di qualificazione il possesso di SOA (categoria OS19 classifica II o superiore e categoria OS30 – classifica II o superiore), tipicamente richieste per l'esecuzione di lavori di importo pari al valore dell'affidamento.

Inoltre, seppur non sono individuate le modalità e le tempistiche di pagamento del canone (non è noto neanche se il canone sia annuale, mensile o semestrale), l'art. 13 del CSA descrive una tempistica di esecuzione tipicamente di *lavori*:

- *inizio lavori: data affidamento definitivo + 30 giorni*

- *Attivazione impianto, regolazioni e test: data inizio lavori + 120 giorni*



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

*-Collaudo e consegna: data attivazione impianto + 15 giorni*

L'assenza delle modalità di pagamento del prezzo determina un ulteriore elemento di confusione ed oggettiva incertezza, che si pone in contrasto con i principi base degli affidamenti pubblici e anche con una gestione ottimale dell'affidamento e che preclude ad un potenziale concorrente di valutare la possibile convenienza in ordine alla partecipazione all'affidamento (altra clausola tipicamente ritenuta immediatamente lesiva).

A titolo esemplificativo, se il prezzo fosse integralmente corrisposto a seguito del collaudo (come avviene nei lavori), la durata decennale del servizio sarebbe del tutto illogica, essendo di fatto stato corrisposto anticipatamente il prezzo integrale e non essendo possibile l'applicazione delle penali (pure previste, all'art. 15 del CSA, ma in connessione ad anomalie del servizio). Se, invece, il prezzo fosse corrisposto in coerenza con l'avanzamento del servizio, mancando completamente le modalità di corresponsione del canone (es.: mensile, annuale o altro), tali modalità verrebbero fissate *ex post*, concretando l'impossibilità di una attuale valutazione di convenienza alla partecipazione all'affidamento.

Infine, la determina a contrarre, nella parte in cui assume l'impegno di spesa relativo all'affidamento in oggetto, fa riferimento ad un orizzonte temporale triennale (2019/2021), incompatibile con la supposta durata decennale del servizio.

In sintesi le criticità evidenziate introducono clausole e condizioni di partecipazione e di descrizione dell'affidamento contraddittorie ed irragionevoli, che rendono impossibile la valutazione di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara (Cons. St., Ad. Plen., 26/4/2018 n. 4; Cons. St., Ad. Plen., 29.1.2003, n. 1; Cons. St., Ad. Plen., 7.4.2011, n. 4; Cons. Stato, IV, 7.11.2012, n. 5671; Cons. Stato, V, 24.2.2003, n. 980).

E' quindi integrata, anche sotto questo profilo, l'ipotesi prevista dall'art. 6 co. 2 lett. h) del Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'art. 211, adottato con delibera del 13.6.2018.

### **6) Ulteriori criticità – Violazione dell'art. 95 D. Lgs. n. 50/2016 – Illegittima previsione dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica**

In riferimento ai criteri posti a base di gara per la valutazione dell'offerta tecnica, si osserva che sono indicati solamente n. 4 criteri:

- *Struttura organizzativa per lo svolgimento del servizio – punti 20*
- *Proposta di riorganizzazione e adeguamento del sistema di videosorveglianza e di controllo accessi in ZTL – punti 20;*
- *Servizio di manutenzione dei sistemi – punti 20;*
- *N. 1 punto per ogni telecamera aggiuntiva offerta (Rif. paragrafo 8 del Capitolato Speciale d'Appalto – punti 10.*

Tali criteri sono indicati in maniera del tutto generica ed indeterminata, non essendone descritta la consistenza (che non è neanche facilmente desumibile dal capitolato speciale) e non sono stati predisposti sub-criteri che consentono una migliore formulazione dell'offerta tecnica. Si concreta così il rischio di appiattimento delle valutazioni da parte dei commissari, i quali potrebbero anche procedere ad una inammissibile determinazione *ex post* dei sub-criteri motivazionali, in palese violazione anche del bando tipo ANAC n.1 (cfr. Nota illustrativa al bando tipo n. 1, p. 33).

Peraltro, ad aumentare la contraddittorietà e l'inadeguatezza della documentazione predisposta, si osserva che del disciplinare prevede una soglia di sbarramento, il cui minimo non è indicato. In particolare, al par. 20 è previsto: "*Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro*



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

*offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico non superi la soglia indicata al precedente punto 18.1", mentre il par. 18 si occupa dello svolgimento delle operazioni e il disciplinare non contiene in alcuna parte l'indicazione di tale soglia.*

\*\*\*\*

Tutto ciò premesso,

### **delibera**

- di trasmettere al Comune di Biella e ad Asmel s.c. a r.l. il presente parere motivato ai sensi dell'art. 211, comma 1 ter, d.lgs. n. 50/2016 e degli artt. 8 e 9 del sopra richiamato Regolamento ANAC, al fine di segnalare i vizi di legittimità riscontrati, sia relativamente al difetto di qualificazione della Centrale di committenza che agli ulteriori vizi della lex specialis di gara in oggetto, come in parte motiva meglio illustrati;
- ai sensi del richiamato art. 211, comma 1 ter, d.lgs. 50/2016, si assegna un termine di 20 giorni dalla ricezione del presente parere per agire in conformità, con avvertenza che, in mancanza, l'Autorità sarà legittimata ad impugnare il bando esaminato;
- ai sensi dell'art. 213 co. 13 D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 9 del sopra richiamato Regolamento ANAC, le parti sono invitate a trasmettere, in ogni caso, gli ulteriori atti e provvedimenti eventualmente adottati nell'ambito della procedura di gara in oggetto.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento ANAC sull'esercizio dei poteri di cui all'art. 211 d.lgs. 50/2016 dispone la pubblicazione del presente parere motivato sul sito istituzionale dell'Autorità.

Approvata dal Consiglio nell'adunanza del 26 febbraio 2020

Il Presidente f.f.

*Francesco Merloni*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 28 febbraio 2020

Il Segretario, *Maria Esposito*